

# LABOR

2010 NEWSLETTER 1

## BATINI COLOMBO SAOTTINI

Dottori Commercialisti | Avvocati | Consulenti del Lavoro



*A*nche Labor nella sua edizione 2010 è stata completamente rinnovata nella sua veste grafica per essere più fruibile e più accattivante dal punto di vista estetico.

In questo primo numero analizziamo in particolare le novità introdotte dalla proposta di legge Finanziaria in materia di lavoro. La stessa potrà subire modifiche, anche rilevanti, nel suo percorso sino all'approvazione definitiva: questa è solo una prima analisi alla luce delle attuali proposte.

La newsletter si arricchisce di un pratico scadenziario che verrà riportato mensilmente in ultima pagina.

Le 12 copertine saranno dedicate a 12 città del mondo simbolo di civiltà, progresso e operosità: questo primo numero è dedicato a Shanghai, espressione di una Cina moderna e proiettata verso il futuro.

Il 2009 è stato un anno particolarmente difficile per molte imprese e per i loro dipendenti, questa nuova veste vuole essere anche d'auspicio per un 2010 all'insegna del miglioramento e di una crescente competitività.

Auguro quindi a tutti voi un buon lavoro.


**Elisabetta Batini**

*Senior Partner*



## Indice

- 1 Premessa
- 2 Obbligo del DURC per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
- 3 Novità in materia di somministrazione di lavoro
- 4 Ampliamento del campo di applicazione del lavoro accessorio
- 5 Determinazione della retribuzione spettante agli apprendisti
- 6 Interventi a sostegno del reddito dei lavoratori
- 7 Incentivi all'assunzione di lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito



# Legge Finanziaria 2010

## Principali novità in materia di lavoro e previdenza

## IN QUESTO NUMERO

### 1. Premessa

La L. 23.12.2009 n. 191 (legge Finanziaria per il 2010) contiene numerose disposizioni in materia di lavoro e previdenza, tra le quali verranno di seguito analizzate quelle concernenti:

- l'attribuzione alle Regioni della facoltà di prevedere l'obbligo di presentazione del DURC ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- le modifiche apportate alla disciplina in materia di somministrazione di lavoro e, in particolare, la reintroduzione del contratto di somministrazione a tempo indeterminato (c.d. staff leasing);
- l'estensione del campo di applicazione del lavoro accessorio;
- la modifica delle regole di determinazione della retribuzione spettante agli apprendisti;
- l'ulteriore potenziamento degli strumenti di tutela e di integrazione del reddito dei lavoratori in caso di sospensione dal lavoro o di perdita dell'occupazione, in particolare:
  - la modifica della disciplina dell'indennità "una tantum" prevista, nei casi di "fine lavoro", per i collaboratori a progetto;
  - la modifica dei requisiti per l'accesso all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali;
  - il riconoscimento, in determinati casi, della contribuzione figurativa integrativa ai destinatari di trattamenti di sostegno al reddito;
  - la concessione e la proroga di ammortizzatori sociali, adottati anche in deroga alla disciplina ordinaria;
  - la concessione di incentivi ai datori di lavoro per l'assunzione di particolari categorie di soggetti destinatari di trattamenti di sostegno al reddito.

#### Entrata in vigore

La legge Finanziaria 2010 è entrata in vigore l'1.1.2010.

Tuttavia, l'effettiva operatività di alcune delle misure in essa previste è subordinata all'emanazione di specifici provvedimenti attuativi.

### 2. Obbligo del DURC per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

Viene demandata alle Regioni la facoltà di subordinare il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche (sia in forma fissa che itinerante) alla presentazione, da parte del richiedente, del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

#### CONTRASTI INTERPRETATIVI SORTI NEL VIGORE DELLA PRECEDENTE DISCIPLINA

Al riguardo, si ricorda che il DL 78/2009 (conv. L. 102/2009) aveva disposto che l'autorizzazione al commercio su aree pubbliche fosse, "in ogni caso", soggetta alla presentazione del DURC.

In merito a tale disposizione erano, tuttavia, sorti contrasti interpretativi tra:

- il Ministero del Lavoro, per il quale, essendo la materia del commercio riservata alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni, ai fini dell'operatività del nuovo adempimento, sarebbe stato necessario l'intervento di un atto normativo regionale;
- il Ministero dello Sviluppo Economico, per il quale la norma avrebbe dovuto essere applicata anche in assenza di un'espressa previsione regionale in materia.

#### NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2010

Al fine di porre fine alla questione, la Finanziaria 2010 ha definitivamente riconosciuto che la materia rientra nella potestà normativa delle Regioni, attribuendo alle stesse la possibilità di:

- stabilire l'obbligo di presentazione del DURC per l'esercizio di attività commerciali su aree pubbliche;
- in tal caso, stabilire altresì le modalità attraverso le quali i Comuni potranno essere chiamati al compimento delle attività di verifica della sussistenza e della regolarità della documentazione.

### 3. Novità in materia di somministrazione di lavoro

Vengono apportate alcune significative modifiche alla disciplina in materia di somministrazione di lavoro, di cui all'art. 20 del DLgs. 276/2003.

#### 3.1 Somministrazione di lavoro

Si ricorda che, attraverso il ricorso alla somministrazione di lavoro, un soggetto (Agenzia per il Lavoro) autorizzato all'espletamento dell'attività di somministrazione (c.d. somministratore) assume un lavoratore e lo mette a disposizione di un altro soggetto (c.d. utilizzatore), che ne utilizza le prestazioni lavorative.

La fattispecie negoziale in oggetto è, quindi, caratterizzata dalla contemporanea presenza di due distinti rapporti contrattuali:

- il contratto di somministrazione di lavoro (di natura commerciale) tra il somministratore e l'utilizzatore;
- il contratto di lavoro tra il somministratore e il lavoratore.

## 3.2 Reintroduzione dello staff leasing

Viene ripristinato il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (detto anche staff leasing), che era stato abrogato dalla L. 247/2007. Dall'1.1.2010, pertanto, possono trovare nuovamente applicazione le disposizioni concernenti la suddetta tipologia contrattuale, con conseguente reintroduzione della possibilità di stipulare il contratto di somministrazione di lavoro, per le ragioni e l'esercizio delle attività specificamente previste dalla legge:

- sia a tempo determinato;
- sia a tempo indeterminato (c.d. staff leasing).

## 3.3 Ampliamento del campo di applicazione dello staff leasing

A tale riguardo, le novità consistono:

- nell'ammissibilità dello staff leasing in tutti i settori produttivi (pubblici e privati) per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia;
- nell'estensione ai contratti collettivi aziendali della possibilità di prevedere casi di ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta a quelli definiti dalla legge.

## 3.4 Ulteriori novità

Con riferimento al contratto di somministrazione di lavoro, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, la legge Finanziaria 2010: conferma, in linea generale, il divieto di stipulare tale contratto, salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione. Tuttavia, tale divieto non si applica nelle ipotesi in cui il contratto di somministrazione:

- sia stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti (a meno che l'assenza derivi dall'esercizio del diritto di sciopero);
- preveda l'utilizzo di lavoratori assunti dal somministratore, con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi, attingendo dalle liste dei lavoratori in mobilità;
- abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;

Con riguardo all'ipotesi in cui il contratto di somministrazione preveda l'utilizzo di lavoratori assunti dal somministratore, con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi, attingendo dalle liste dei lavoratori in mobilità, esclude che la stipulazione di detto contratto sia soggetta al ricorrere delle causali di liceità, in genere previste per tale tipologia contrattuale (esistenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo per il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato; esercizio delle attività elencate dal co. 4 dell'art. 20 del DLgs. 276/2003 per il ricorso allo *staff leasing*).

## 4. Ampliamento del campo di applicazione del lavoro accessorio

Viene esteso l'ambito soggettivo ed oggettivo di utilizzo del lavoro occasionale di tipo accessorio, di cui agli artt. 70 ss. del DLgs. 276/2003.

### 4.1 LAVORO ACCESSORIO

Il lavoro accessorio consiste nello svolgimento di attività lavorative di natura occasionale, retribuite attraverso buoni lavoro (voucher) prepagati (del valore nominale di 10,00 euro), che il committente può acquistare mediante procedura telematica ovvero cartacea e che garantiscono al lavoratore, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l'INPS (13% del valore nominale del buono) e quella assicurativa presso l'INAIL (7%).

### 4.2 NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2010

Tra le modifiche più significative introdotte dalla Finanziaria 2010, si segnalano le seguenti:

- la possibilità di utilizzo del lavoro accessorio nell'ambito delle imprese familiari non è più limitata ai settori del commercio, del turismo e dei servizi, ma viene estesa a tutti i settori produttivi;
- vengono ampliate le ipotesi in cui il ricorso al lavoro accessorio è consentito anche ai committenti pubblici, quali, in particolare, gli enti locali (es. lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, prestazioni lavorative occasionali rese, in qualsiasi settore produttivo, da pensionati);
- le prestazioni di lavoro accessorio rese da giovani con meno di 25 anni di età possono essere utilizzate, in qualsiasi settore produttivo, anche da parte degli enti locali, delle scuole e delle università, il sabato e la domenica e nei periodi di vacanza, se si tratta di giovani iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, ovvero in qualunque periodo dell'anno, se si tratta di studenti universitari;
- in via sperimentale per il 2010, la disciplina del lavoro accessorio viene estesa anche alle attività lavorative di natura occasionale rese, nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, da prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale (con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto part-time);
- viene prorogata per tutto il 2010 la possibilità, prevista in via sperimentale, di ricorrere – in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000,00 euro per anno solare, anche da parte degli enti locali – a prestazioni di lavoro accessorio rese da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

## Legge Finanziaria 2010

## Principali novità in materia di lavoro e previdenza

## 5. Determinazione della retribuzione spettante agli apprendisti

Intervenendo sulla disciplina del trattamento retributivo spettante ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato, la legge Finanziaria 2010:

- mantiene fermo il sistema di determinazione della retribuzione dell'apprendista sulla base della categoria d'inquadramento del medesimo, la quale, ai sensi dell'art. 53 del DLgs. 276/2003, può essere inferiore, per non più di due livelli, rispetto a quella in cui è inquadrata la qualifica da conseguire;
- accanto al suddetto sistema (c.d. del sottoinquadramento), introduce la possibilità, per i contratti collettivi, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale rispetto alla retribuzione spettante ai lavoratori in possesso della qualifica al cui conseguimento è finalizzato il contratto di apprendistato; la retribuzione così determinata dovrà essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio.

## 6 Interventi a sostegno del reddito dei lavoratori

### 6.1 INDENNITÀ "UNA TANTUM" PER I LAVORATORI A PROGETTO

Viene modificata la disciplina dell'indennità "una tantum" prevista, per la perdita dell'occupazione, dall'art. 19 co. 2 e 2-bis del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009), a favore dei collaboratori coordinati e continuativi:

- a progetto (art. 61 co. 1 del DLgs. 276/2003);
- iscritti in via esclusiva alla Gestione separata istituita presso l'INPS ex L. 335/95 (per i quali sia, quindi, dovuta l'aliquota contributiva "piena" pari al 24,72% nel 2008, al 25,72% nel 2009 e al 26,72% nel 2010).

#### 6.1.1 Prestazione riconosciuta

In via sperimentale per il biennio 2010-2011, nei limiti di specifiche risorse, è riconosciuta a tali soggetti, nei casi di "fine lavoro" e al ricorrere delle condizioni di seguito esaminate, la liquidazione di una somma in un'unica soluzione:

- pari al 30% del reddito percepito nell'anno precedente (20% per l'anno 2009);
- comunque non superiore a 4.000,00 euro.



#### 6.1.2 CONDIZIONI PER L'ACCESSO ALL'INDENNITÀ

La Finanziaria 2010 subordina l'erogazione dell'indennità in discorso alla ricorrenza, in via congiunta, delle seguenti ulteriori condizioni:

- svolgimento dell'ultimo rapporto di lavoro, ossia quello per il quale si è verificato l'evento "fine lavoro", in regime di monocommittenza;
- conseguimento, nell'anno precedente, di un reddito lordo non inferiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro;
- con riguardo all'anno in cui si è verificato l'evento "fine lavoro" (2010 o 2011), accreditamento presso la Gestione separata INPS di almeno una mensilità di contribuzione;
- nell'anno precedente alla "fine lavoro", accreditamento presso la predetta Gestione separata di almeno 3 mensilità di contribuzione;
- assenza di un contratto di lavoro da almeno due mesi.

#### 6.1.3 Norma transitoria

Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti al 31.12.2009 per coloro che abbiano maturato il diritto all'indennità entro tale data.

#### 6.2 REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'INDENNITÀ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI NORMALI

Vengono parzialmente modificati i requisiti per l'accesso all'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali.

In via sperimentale per l'anno 2010, si stabilisce, infatti, che – ai fini del perfezionamento del requisito contributivo (accredito di almeno 52 settimane di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione) – possano essere computati anche i periodi svolti, nei due anni precedenti (2008 e 2009), in via esclusiva, sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, nella misura massima di 13 settimane.

#### 6.3 CONTRIBUZIONE FIGURATIVA INTEGRATIVA PER BENEFICIARI DI TRATTAMENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO

È previsto che, in via sperimentale per l'anno 2010, sia riconosciuta – a domanda, nei limiti delle risorse appositamente stanziare – la contribuzione figurativa integrativa, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31.12.2010, ai beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro (es. indennità di disoccupazione in caso di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, indennità di mobilità), che:

- abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva;
- accettino un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alle mansioni di provenienza.


Provvedimento attuativo

Le modalità attuative della disposizione in esame saranno definite con un successivo DM.

#### 6.4 PROROGA AL 2010 DI AMMORTIZZATORI SOCIALI GIÀ PREVISTI DAL DL 185/2008

Vengono prorogate, per l'anno 2010, le disposizioni dell'art. 19 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009) che prevedono, nei limiti delle risorse appositamente stanziare:

- la possibilità di erogare ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di mobilità, in caso di licenziamento (o comunque di cessazione del rapporto di lavoro), un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità;
- la possibilità di concedere trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e di mobilità ai dipendenti:
  - delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti;
  - delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti;
  - delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;
- la possibilità di iscrivere nelle liste di mobilità i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o lavoro, da aziende che occupino fino a 15 dipendenti;
- la possibilità, per le imprese non rientranti nell'ambito di applicazione della CIGS, di stipulare contratti di solidarietà "difensivi" (ossia contratti collettivi aziendali che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale), beneficiando di determinate agevolazioni;
- lo stanziamento di somme per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della CIGS per crisi aziendale nei casi di cessazione dell'attività.



#### 6.5 CONCESSIONE E PROROGA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA


Viene estesa al 2010, nei limiti delle risorse appositamente stanziare, la possibilità, per il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di:

- disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, la concessione di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla normativa vigente, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;
- prorogare, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, i trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga concessi nell'anno 2009; la misura dei trattamenti corrisposti in base a detti provvedimenti ministeriali di proroga è ridotta (rispetto all'importo iniziale):
  - del 10%, in caso di prima proroga;
  - del 30%, nel caso di seconda proroga;
  - del 40%, nel caso di proroghe successive.

Anzianità lavorativa per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga

È confermato che:

- l'ammissione del lavoratore a trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga è subordinata al conseguimento di un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 90 giorni alla data della richiesta del trattamento;
- l'accesso alla mobilità in deroga presuppone un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, con possibilità di computare anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata INPS ex L. 335/95, per i soggetti che abbiano conseguito, in regime di monocommittenza, un reddito superiore a 5.000,00 euro complessivamente riferito a dette mensilità



Aumento dell'aliquota  
contributiva per gli iscritti  
alla Gestione separata  
INPS non assicurati  
presso altre forme  
previdenziali obbligatorie,  
né pensionati

## 7. Incentivi all'assunzione di lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito

### 7.1 ESTENSIONE DELLA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PREVISTA PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI IN MOBILITÀ

In via sperimentale per l'anno 2010, la Finanziaria 2010 dispone che il regime contributivo agevolato previsto per l'assunzione di lavoratori in mobilità (quota di contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella stabilita per gli apprendisti, ossia pari al 10%) venga esteso, a domanda e nei limiti delle risorse appositamente stanziare:

- comunque non oltre la data del 31.12.2010, a favore dei datori di lavoro che assumano soggetti:
  - beneficiari dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali;
  - che abbiano almeno 50 anni di età;
- fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31.12.2010, a favore dei datori di lavoro che assumano soggetti:
  - in mobilità o beneficiari dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali;
  - che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva.

#### **Provvedimento attuativo**

Le modalità attuative delle disposizioni in esame saranno definite con un successivo DM.

L'ulteriore misura a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori "in deroga" viene analizzata nel dettaglio in un successivo capitolo della presente newsletter.

## Indice

1. Premessa
2. Lavoratori obbligati all'iscrizione alla Gestione separata
3. Aliquote contributive previdenziali
4. Aliquota contributiva assistenziale
5. Aliquote contributive applicabili nel 2010
6. Compensi corrisposti a lavoratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi
7. Applicazione del "principio di cassa allargato"
8. Ripartizione dell'onere contributivo

## 1 Premessa

Anche nel 2010, per effetto di quanto stabilito dalla L. 24.12.2007 n. 247, l'aliquota contributiva previdenziale dovuta per gli iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 8.8.95 n. 335, non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati, aumenta di un punto percentuale.

Resta, invece, invariata l'aliquota contributiva previdenziale dovuta per i rimanenti iscritti alla predetta Gestione.

La presente informativa intende quindi riepilogare le aliquote contributive previste per l'anno 2010 nei confronti dei soggetti iscritti presso la suddetta Gestione separata INPS.

## 2 Lavoratori obbligati all'iscrizione alla gestione separata

Si ricorda che sono tenute all'iscrizione alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, in particolare, le seguenti tipologie di lavoratori:

- collaboratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi;
- professionisti senza Cassa di previdenza di categoria;
- associati in partecipazione che apportano solo lavoro;
- venditori a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (ferma la franchigia di 5.000,00 euro di reddito annui non assoggettabili a contribuzione).

Ai fini della contribuzione dovuta, i suddetti soggetti vengono distinti tra:

- soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati;
- soggetti iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o pensionati (diretti, indiretti o di reversibilità).

### 3. Aliquote contributive previdenziali

#### 3.1 SOGGETTI ISCRITTI SOLO ALLA GESTIONE SEPARATA E NON PENSIONATI

In relazione ai soggetti iscritti solo alla Gestione separata INPS e non pensionati, la L. 247/2007 ha previsto un graduale aumento dell'aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo), fissandone l'importo in misura pari al:

- 24% per l'anno 2008;
- 25% per l'anno 2009;
- 26% per l'anno 2010.

#### 3.2 SOGGETTI ISCRITTI ANCHE AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE O PENSIONATI

Con riguardo ai soggetti iscritti anche ad un'altra Gestione previdenziale obbligatoria o pensionati, la citata legge ha stabilito che, con effetto dall'1.1.2008, l'aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo) è pari al 17%.

### 4 Aliquota contributiva assistenziale

#### 4.1 SOGGETTI ISCRITTI SOLO ALLA GESTIONE SEPARATA E NON PENSIONATI

Con riferimento alla categoria dei soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati, occorre inoltre tenere presente che:

- resta fermo l'obbligo di versare un contributo aggiuntivo, finalizzato al finanziamento delle prestazioni economiche temporanee erogate dall'INPS, ove ne ricorrano i presupposti, a titolo assistenziale (indennità di maternità/paternità, trattamento economico per congedo parentale, indennità giornaliera di malattia, indennità di malattia per degenza ospedaliera, assegno per il nucleo familiare);
- l'aliquota contributiva assistenziale ammonta, a decorrere dal 7.11.2007, allo 0,72%.

#### 4.2 SOGGETTI ISCRITTI ANCHE AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE O PENSIONATI

Per i soggetti iscritti anche ad un'altra Gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione, il contributo assistenziale dello 0,72% continua a non essere dovuto.

### 5 Aliquote contributive applicabili nel 2010

Posto quanto sopra, le aliquote contributive applicabili nel 2010 per gli iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 risultano, quindi, stabilite nelle misure riepilogate nella seguente tabella.

	NON ISCRITTI AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA NÈ PENSIONATI	ISCRITTI AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA O PENSIONATI
Aliquote previdenziali	26% fino al massimale che verrà stabilito per il 2010	17% fino al massimale che verrà stabilito per il 2010
Contributo assistenziale	0,72%	NO
Contribuzione totale	26,72% fino al massimale che verrà stabilito per il 2010	17% fino al massimale che verrà stabilito per il 2010

### 6 Compensi corrisposti a lavoratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi - Applicazione del "principio di cassa allargato"

Va evidenziato che la precedente aliquota contributiva del 25,72% rimane applicabile in relazione ai compensi:

- corrisposti a lavoratori a progetto e a collaboratori coordinati e continuativi, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria né pensionati;
- relativi al 2009, se corrisposti fino al 12.1.2010 (compreso).

### 7 Ripartizione dell'onere contributivo

Anche le aliquote applicabili nel 2010 seguono le vigenti regole di ripartizione dell'onere contributivo, come di seguito riepilogato.

#### 7.1 LAVORATORI A PROGETTO E COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

Nei confronti dei lavoratori a progetto e dei collaboratori coordinati e continuativi, i contributi dovuti sono ripartiti:

- per 1/3, a carico del lavoratore;
- per 2/3, a carico del committente.

#### 7.2 ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

Nei confronti degli associati in partecipazione che apportano solo lavoro, l'onere contributivo è ripartito:

- per il 55%, a carico dell'associante in partecipazione;
- per il restante 45%, a carico dell'associato.

#### 7.3 VENDITORI A DOMICILIO E LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

Nei confronti dei venditori a domicilio e dei lavoratori autonomi occasionali, i contributi dovuti sono ripartiti:

- per 1/3, a carico del lavoratore;
- per 2/3, a carico del committente.

#### 7.4 LIBERI PROFESSIONISTI

Per i liberi professionisti è confermata la facoltà di rivalsa nella misura del 4% dei compensi lordi.

# Gli incentivi per chi assume lavoratori "in deroga"

## Indice

L'incentivo economico | Condizioni di ammissione al beneficio | Lavoratori coinvolti

Durata e misura dell'incentivo | Erogazione dell'incentivo | Procedure per usufruire dell'incentivo

## L'incentivo economico

Come noto, il comma 7 dell'articolo 7ter del DL n. 5/2009 ha introdotto nel nostro ordinamento un incentivo economico a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga.

Infatti, per inciso, la norma citata prevede che:

*"Ai datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla medesima legge n. 223 del 1991, è concesso dall'INPS un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzata e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-bis, della citata legge n. 223 del 1991".*

## Condizioni di ammissione al beneficio

L'incentivo non spetta se il datore di lavoro che assume:

- ha in atto sospensioni dal lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione;
- ha effettuato riduzione di personale nei sei mesi precedenti l'assunzione.

Con riferimento a quanto in elenco, lo stesso Istituto evidenzia che l'incentivo spetta comunque se l'assunzione avviene al fine di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale. Inoltre, il beneficio non spetta se tra il datore di lavoro che assume e l'impresa di provenienza del lavoratore vi sia coincidenza tra gli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo. In questo caso, lo stesso INPS, precisa che il beneficio spetta comunque a condizione che l'assunzione avvenga dopo sei mesi dal licenziamento. L'incentivo in argomento è inoltre subordinato alla presentazione alla DPL competente dell'autocertificazione che attesta l'assenza di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi per gli illeciti penali o amministrativi, commessi dopo il 30 settembre 2007, in materia di tutela delle condizioni di lavoro (cosiddetto DURC virtuale).

## Lavoratori coinvolti

L'incentivo in oggetto spetta:

- per le assunzioni di lavoratori effettuate dal 12 aprile 2009, con qualunque tipo di contratto di lavoro subordinato (sia a tempo determinato che indeterminato, sia a tempo pieno che parziale),
- a condizione che gli stessi lavoratori siano destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga.

Inoltre, è cumulabile con le riduzioni contributive eventualmente connesse ad un particolare tipo di contratto, a titolo esemplificativo contratto di apprendistato o di inserimento.

## Durata e misura dell'incentivo

In presenza delle condizioni di cui sopra, al datore di lavoro spetta:

- per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore
- un incentivo mensile pari al trattamento mensile che sarebbe stato erogato al lavoratore, al netto del 5,84%, e con l'esclusione di quanto riconosciuto a titolo di contribuzione figurativa.

L'incentivo spetta per la durata residua del trattamento riconosciuto al lavoratore. Inoltre, l'INPS precisa che, l'importo dell'incentivo è riconosciuto soltanto per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione e non può essere superiore all'importo della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato.

## Erogazione dell'incentivo

Il datore di lavoro beneficia dell'incentivo in oggetto attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali.

Inoltre, è cumulabile con le riduzioni contributive eventualmente spettanti sulla base della normativa vigente (a titolo esemplificativo vedasi la riduzione di cui alla Legge n. 223/91 per assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità).

## Procedura per usufruire dell'incentivo


### La dichiarazione di responsabilità

Le disposizioni normative prevedono che, per la concessione di detto incentivo, il datore di lavoro presenti una dichiarazione di responsabilità che attesti la reale sussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento dell'incentivo.

Attualmente il modello UNILAV non è predisposto per contenere detta dichiarazione, quindi il datore di lavoro è tenuto ad inoltrarla

- esclusivamente in modalità telematica,
- tramite il sito dell'INPS utilizzando la nuova procedura denominata "DiResCo",
- entro il mese successivo a quello di decorrenza dell'assunzione.

In merito al flusso procedurale che i datori di lavoro devono osservare per l'accesso al nuovo servizio on-line e la selezione della dichiarazione "Richiesta incentivo assunzione lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga (art. 7ter, comma 7, DL n. 5/2009)", l'Istituto ha evaso in data 18 gennaio 2010 il Messaggio n. 1715.



Gli incentivi per chi  
assume "Lavoratori  
in deroga"

A riguardo lo stesso Istituto precisa che per le assunzioni già effettuate alla data di pubblicazione della circolare in oggetto, la dichiarazione di responsabilità potrà essere inoltrata entro il mese successivo alla data di pubblicazione della stessa, quindi entro il prossimo 13 febbraio 2010.

L'invio della dichiarazione di responsabilità vale inoltre come

- richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione "3Q",
- che assume il significato di "azienda ammessa al beneficio di cui all'articolo 7-ter, comma 7del decreto legge n. 5/2009".

Conclusa l'istruttoria l'INPS comunicherà al datore di lavoro l'ammissione o meno al beneficio.



# Febbraio 2010

## Scadenze

### Mercoledì 16 febbraio

#### **IRPEF VERSAMENTO RITENUTE**

##### **SOSTITUTI D'IMPOSTA**

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente.

#### **IMPOSTA SOSTITUTIVA T.F.R.**

##### **SOSTITUTI D'IMPOSTA**

Versamento dell'imposta sostitutiva, al netto dell'acconto versato, sulla rivalutazione del fondo Tfr maturata nel 2009.

#### **IRPEF VERSAMENTO ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI**

##### **SOSTITUTI D'IMPOSTA**

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

#### **CONTRIBUTI INPS GESTIONE SEPARATA**

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

#### **CONTRIBUTI ENPALS**

Versamento dei contributi dovuti all'Enpals dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

#### **CONTRIBUTI INPS**

##### **DATORI DI LAVORO**

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

#### **CONTRIBUTI INPS**

##### **ARTIGIANI E COMMERCianti**

Versamento della quarta rata trimestrale, relativa al 2009, dei contributi dovuti sul minimale.

#### **AUTOLIQUIDAZIONE INAIL**

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del premio Inail, relativo al saldo 2009 ed all'acconto 2010.

#### **LIBRO UNICO DEL LAVORO**

##### **ADEMPIMENTO**

Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro, relativamente alle variabili retributive ed alla sezione presenze, con riferimento al mese precedente.

### Sabato 20 febbraio

#### **ENASARCO**

##### **VERSAMENTO**

Versamento dei contributi relativi al quarto trimestre 2009, relativi agli agenti e rappresentanti.

### Giovedì 25 febbraio

#### **CONTRIBUTI ENPALS**

##### **DENUNCIA MENSILE**

Denuncia mensile all'Enpals da parte delle aziende dello spettacolo e dello sport, relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente.

#### **INPS RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CIG E CIGS**

Presentazione all'Inps della richiesta di autorizzazione alla Cig e Cigs, per effetto di periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa iniziati in una settimana scaduta nel mese precedente.

### Domenica 28 febbraio

#### **CUD**

##### **SOSTITUTI D'IMPOSTA**

Consegna della certificazione dei compensi corrisposti nel 2009 ai lavoratori dipendenti ed ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

#### **UniEMENS**

##### **INVIO TELEMATICO**

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEMens relativo al mese precedente.

#### **FASI**

##### **VERSAMENTO**

Pagamento dei contributi relativi al primo trimestre dell'anno in corso, dovuti al Fasi a carico dei dirigenti e delle imprese industriali.

# I prossimi numeri

Tax & Legal | Speciale Finanziaria 2010 | Febbraio 2010

Tax & Legal | 2010 Numero 2 | Febbraio 2010

Labor | 2010 Newsletter 2 | Febbraio 2010

## BATINI COLOMBO SAOTTINI

Dottori Commercialisti | Avvocati | Consulenti del Lavoro

Tax & Accounting | Auti | Merger & Acquisition | Transaction Services  
Labour | Litigation | Advisory | Corporate Finance | Real Estate | Luxury & Hospitality

Pro-bono

Head Office

Cassano d'Adda – Milano – Via Alfredo Tomaghi, 59

Desk

Monza – Monza e Brianza – Via Antonio Gramsci, 5

Telefono 0363 360254 | Facsimile 0363 65099

info@studiobcs.it | www.studiobcs.it